

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

78° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° MARZO 1990

(Antimeridiana)

**Presidenza del Presidente COVI
indi del Vice Presidente LIPARI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme concernenti il personale sanitario incaricato provvisorio degli istituti e servizi penitenziari» (1543-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE (COVI - PRI) Pag. 2, 3, 4 e *passim*

CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.) 4

VENTURI (DC), relatore alla Commissione .. 2, 3

«Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale» (2036) (Stralcio degli articoli da 1 a 26 e 28 del disegno di legge Atto Camera n. 3325 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 19 gennaio 1989), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE:

- COVI (PRI) Pag. 5, 6, 10 e *passim*

- LIPARI (DC) 29, 30, 31 e *passim*

ACONE (PSI) 9

CASOLI (PSI) 35, 36, 51

CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.) 6, 7, 16 e *passim*

CORRENTI (PCI) 34, 44

DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione . 9, 10,

16 e *passim*

FILETTI (MSI-DN) 8, 22, 29 e *passim*

GALLO (DC) 8, 11, 19 e *passim*

GRECO (PCI) 10, 11

IMPOSIMATO (PCI) 7, 8, 22 e *passim*

LIPARI (DC) 8, 9, 10

MACIS (PCI) 48, 49, 50

PINTO (DC) 52, 53

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'in-

terno 10, 17, 23 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

Presidenza del Presidente COVI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme concernenti il personale sanitario incaricato provvisorio degli istituti e servizi penitenziari» (1543-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme concernenti il personale sanitario incaricato provvisorio degli istituti e servizi penitenziari», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Venturi di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1543, riguardante norme concernenti il personale sanitario incaricato provvisorio degli istituti e i servizi penitenziari, era stato approvato in sede deliberante dalla nostra Commissione il 10 maggio 1989 e, come voi ricorderete, prevedeva, in relazione all'urgente necessità dell'amministrazione penitenziaria di poter disporre di personale sanitario, una sanatoria per i medici, farmacisti e veterinari assunti in via provvisoria e che avessero prestato effettivo ed ininterrotto servizio, senza demerito, per almeno sei mesi negli istituti e servizi penitenziari. La Commissione lavoro della Camera dei deputati, in sede deliberante, in data 1° febbraio 1990, ha approvato il disegno di legge con una modifica, che peraltro non mi pare di grande rilievo, al comma 3 dell'articolo 1. Tale comma prevede la nomina di una commissione che, ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, deve accertare il possesso dei requisiti e la valutazione dei titoli.

Il Senato aveva previsto una commissione più snella, composta da un medico chirurgo docente universitario o primario ospedaliero, da un impiegato del ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, da un medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena addetto ad un istituto situato nella circoscrizione della corte d'appello competente per territorio e, nelle funzioni di segretario, da un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena. La Commissione della Camera ha ritenuto invece di rifarsi a quanto dettato dall'articolo 9 della citata legge n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario

addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria. L'articolo 9, cui si fa riferimento, così recita:

«La commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del procuratore generale della corte d'appello competente per territorio.

È presieduta da un magistrato ordinario con qualifica non inferiore a magistrato di appello, designato dallo stesso procuratore generale ed è composta:

- 1) da un medico-chirurgo docente universitario o primario ospedaliero designato dal competente ordine dei medici;
- 2) da un medico-chirurgo docente universitario o primario ospedaliero designato dal Ministro per la sanità;
- 3) da un impiegato del ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
- 4) da un impiegato del ruolo medico della carriera direttiva dell'Amministrazione della sanità, designato dal Ministro per la sanità;
- 5) da un medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, addetto ad un istituto situato nella circoscrizione della corte d'appello competente per territorio.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in servizio nel distretto della stessa corte d'appello ovvero in un istituto o servizio situato nell'ambito della circoscrizione territoriale del distretto stesso».

La Commissione della Camera dei deputati ha ritenuto opportuno un più stringente richiamo alla normativa dell'articolo 9 perchè, nel disciplinare la materia, individua la figura del presidente di tale organo e specifica meglio coloro i quali designano i soggetti componenti la commissione.

Come ho detto, la modifica non cambia la sostanza del provvedimento e pertanto propongo di approvarla, licenziando così in via definitiva il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore. Poichè nessuno domanda di parlare in discussione generale, passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato:

Art. 1.

1. I medici, i farmacisti ed i veterinari assunti in via provvisoria per coprire i posti vacanti degli organici di cui alle tabelle A e D allegate alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato effettivo servizio senza demerito per almeno sei mesi negli istituti e servizi penitenziari, sono nominati, a domanda, medici, farmacisti e veterinari incaricati, nei limiti dei posti stabiliti dagli attuali organici.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata dagli interessati al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La nomina è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti ed alla valutazione dei titoli ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, da parte della commissione di cui all'articolo 9 della stessa legge.

I primi due commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati al comma 3.

È approvato.

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Passiamo alla votazione finale.

CORLEONE. Vorrei soltanto leggere a tutti i colleghi il frontespizio del provvedimento al nostro esame: si precisa che il disegno di legge è stato approvato dal Senato della Repubblica il 10 maggio 1989 ed è stato modificato dalla Camera dei deputati il 1° febbraio 1990. Tra l'approvazione del Senato e quella della Camera sono trascorsi, quindi, quasi 10 mesi; il provvedimento è stato poi rinviato a questo ramo del Parlamento il 6 febbraio e la nostra Commissione lo ha immediatamente esaminato.

Questi dati devono farci riflettere sul fatto che troppo spesso in questa sede si fanno polemiche sui ritardi ma, nel caso specifico, i ritardi non possono essere addebitati al Senato della Repubblica. Il personale medico delle carceri è stato tenuto, anche per quanto concerne la vita quotidiana, per lungo tempo in condizioni molto difficili, mentre aumentavano di giorno in giorno i problemi, sia per le condizioni sanitarie dei detenuti, sia per altre ragioni. Il provvedimento al nostro esame è veramente minimo; nonostante ciò, ci ritroviamo ad approvarlo definitivamente a distanza di un anno dalla prima approvazione. Credo che questo debba farci riflettere non solo sulle difficoltà del lavoro legislativo, ma anche sul fatto che spesso non si tiene conto delle esigenze pressanti sottolineate da gruppi di persone che sono state costrette a scioperare nella disattenzione e forse anche nell'indifferenza generale. A tali persone voglio esprimere la mia solidarietà, ricordando che per parte nostra abbiamo fatto e stiamo facendo quanto era possibile fare, pur riconoscendo i limiti del provvedimento. Si tratta infatti di un disegno di legge parziale che non affronta complessivamente tutti gli aspetti della materia e per il quale, tengo a ripetere, è stato impiegato un tempo inaccettabile.

PRESIDENTE. Senatore Corleone, condivido le sue espressioni di rammarico per il ritardo del lavoro legislativo. Peraltro voglio sottolineare che noi abbiamo fatto il nostro dovere anche nei confronti di tali categorie ed abbiamo tenuto nella dovuta considerazione le

esigenze che hanno costretto questo personale a scioperare. Purtroppo però dal maggio 1989 sono trascorsi molti mesi prima di poter giungere ad una soluzione. Non si comprende la ragione di ciò se non chiamando in causa il ritardo che affligge sempre i lavori parlamentari.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 10,15 alle ore 10,25.

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (*Stralcio degli articoli da 1 a 26 e 28 del disegno di legge Atto Camera n. 3325 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 19 gennaio 1989*) (2036), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale», risultante dallo stralcio degli articoli da 1 a 26 e 28 del disegno di legge Atto Camera n. 3325 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 19 gennaio 1989, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 14 febbraio; ricordo che in quella sede sono stati approvati gli articoli 1 e 2 del provvedimento.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

1. L'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonchè concessioni di beni demaniali allorchè siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione, nonchè di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia».

A questo articolo il senatore Corleone ha presentato due emendamenti: il primo tendente a sopprimere il comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 575; il secondo tendente a sopprimere, al comma 4 dello stesso articolo, le parole «o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi».

CORLEONE. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati all'articolo 3 vogliono sottolineare che probabilmente, se fossimo nelle condizioni di migliorare il testo, avremmo potuto agire in maniera diversa. Non voglio ripetere quanto già detto a proposito degli articoli 1 e 2, ma debbo sottolineare che non ritengo possibile che gli impedimenti previsti dal comma 3 siano totali, cioè che impediscano ogni attività personale e non permettano di vivere una vita normale.

Ad esempio, nell'articolo 3 si fa riferimento alle concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti, senza tenere nel dovuto conto il fatto che tale concessione è limitata all'attività agricola. Inserire perciò tale disposizione nel disegno di legge mi sembra eccessivo. In sostanza, pur essendo favorevole alle previsioni contenute nell'articolo 3 (anche a quelle della lettera *d*) del comma 1), ritengo che il testo doveva essere redatto in maniera diversa. Da questa mia convinzione discende la proposta di sopprimere il comma 3 della novella.

Ho presentato inoltre un secondo emendamento tendente a sopprimere al comma 4 dello stesso articolo le parole «o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi». Ritengo infatti che tale formulazione sia estremamente vaga, anzi potrebbe addirittura generare contraddizioni: ci si potrebbe chiedere se il soggetto che determina scelte e indirizzi debba comunque far parte dell'azienda o possa anche essere estraneo ad essa. Infatti si potrebbero avere ripercussioni non solo sul soggetto interessato, ma anche sull'impresa, sul consorzio o sulla società.

In sostanza si pone sullo stesso piano la carica di amministratore, che implica una relazione diretta con la società, e la capacità di determinare le scelte e gli indirizzi. Ma in base a cosa si fa questa equiparazione? In base alla minaccia, alla «mafiosità» del soggetto?

A mio parere doveva essere meglio chiarito questo punto, anche perchè esso rischia di creare problemi di grave incertezza.

IMPOSIMATO. Relativamente alla proposta di sopprimere il comma 3 debbo fare alcune brevi considerazioni. Noi riteniamo che questo comma sia estremamente importante perchè prevede che i tribunali possano stabilire determinati divieti contenuti nell'articolo 10 della legge n. 575 del 1965. I soggetti interessati infatti non possono ottenere licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; non possono ottenere concessioni di acque pubbliche, concessioni di costruzioni, eccetera. Noi riteniamo importante questo comma perchè dà la possibilità al tribunale, quindi, ad una autorità giudiziaria, di intervenire in via provvisoria senza attendere il provvedimento definitivo, per cui si può, fin dall'inizio, qualora esistano motivi di particolare gravità, disporre un provvedimento provvisorio di divieto di concedere licenze o autorizzazioni, salvo poi successiva ratifica ed io ritengo che vi sia la possibilità, da parte del giudice procedente, di revocare tale misura allorchè non ne sussistano più le condizioni. Pertanto, vi è anche la garanzia della revoca da parte del giudice procedente.

Per quanto riguarda poi le perplessità espresse con molta acutezza ed intelligenza dal collega Corleone in merito al comma 4 e concernenti i possibili pericoli che, in sede di applicazione, potranno derivare da una formula così generica quale quella usata di persona che determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi dell'impresa, debbo dire che, se da un lato anche noi condividiamo tali preoccupazioni, dall'altro però abbiamo presente una realtà drammatica del nostro paese in cui quasi mai la persona mafiosa assume la veste di amministratore, perchè la regola vuole che egli si avvalga di prestanomi, ossia di persone che fanno da copertura. Pertanto, accade immancabilmente, almeno sulla base della nostra modesta esperienza, che vi siano altre persone che dall'esterno influiscono sulle scelte e sulle determinazioni delle

imprese, sicchè appare quasi inevitabile un'espressione come questa, in merito alla quale, in sede di revisione - su questo io concordo - sarebbe opportuno intervenire per precisarne i contorni, ma che, nella situazione attuale, ritengo sia determinante per far valere un principio fondamentale qual è quello di intervenire nei confronti di chi di fatto amministra la società.

GALLO. Signor Presidente, con particolare riferimento all'ultimo rilievo mosso, debbo dire che sono d'accordo con quanto osservato dal senatore Corleone, vale a dire che la formula potrebbe essere anche più rifinita, però, fino a un certo punto. Non possiamo dimenticare, infatti, che siamo nell'ambito di una materia che è strettamente affine a quella delle norme penali sul concorso di persona nel reato. Ora, in quelle disposizioni si parla di istigazione, di determinazione e, tutto sommato, esse non hanno mai dato luogo a particolari problemi interpretativi o applicativi. Quindi, ritengo che l'osservazione del senatore Corleone possa essere superata, però, con la postilla che sarebbe estremamente opportuno, in una prossima lettura di questo testo, arrivare ad una definizione che rispetti maggiormente il principio di tassatività delle previsioni, anche in materia di misure preventive.

FILETTI. Signor Presidente, in ordine all'emendamento soppressivo del comma 3, debbo dire che, secondo me, esso non può essere accolto poichè si tratta di un provvedimento di carattere cautelare, che è opportuno adottare in determinate gravi contingenze. Peraltro, tale misura è soggetta all'esame e alla conferma del tribunale e quindi dalla sua applicazione non dovrebbero discendere abnormi conseguenze.

Per quanto riguarda invece l'altro emendamento, le osservazioni del senatore Corleone possono essere in parte condivise. Poichè, però, è necessario licenziare al più presto possibile il disegno di legge al nostro esame, ritengo che esse potranno essere riproposte alla nostra attenzione, posto che ci sarà dato modo di poter revisionare questa disciplina.

LIPARI. Signor Presidente, anche io sono sostanzialmente d'accordo con l'impostazione del senatore Filetti. Qui dobbiamo stabilire il criterio che ci deve indirizzare nel valutare questa normativa. Se noi riteniamo che, nonostante le sue evidenti improprietà tecnico-giuridiche, nel suo impianto complessivo essa esprima un'esigenza che deve comunque trovare immediato accoglimento, allora bisogna che chiudiamo occhi ed orecchie e quindi arriviamo ad una sua immediata approvazione.

Quanto sostiene il senatore Corleone con il suo secondo emendamento - in merito al primo non trovo alcuna ragione per condividerlo - è certamente fondato. Basterebbe pensare, ad esempio, ad una forma sociale di tipo cooperativistico, in cui ad ogni testa corrisponde un voto. Ebbene, in questo caso concorrere alla determinazione della volontà, significherebbe semplicemente esprimere il proprio voto. Sarebbe davvero aberrante arrivare ad implicare in un'ipotesi di tipo mafioso o camorristico un soggetto che si è limitato semplicemente ad ascoltare una discussione e che, del tutto innocentemente, ha votato in un certo

modo. Ecco perchè non si dovrebbero scrivere nelle norme formule con contorni imprecisi, in quanto il tecnicismo giuridico esige un suo puntuale rigore.

D'altra parte, però, esiste questa valutazione assorbente: approvare oggi un emendamento, seppur fondato, stante anche la valutazione che faceva poco fa il senatore Corleone in relazione ad un altro provvedimento legislativo, conduce, rispetto ai ritmi della Camera dei deputati, a rinviare una legge di questo genere a chi sa quale tipo di esito.

Pertanto, pur nella consapevolezza che alcuni degli emendamenti presentati o che si vorrebbero presentare possono essere fondati, reputo che questa volta prevalgano ragioni di tipo assorbente, che in qualche modo mettono in discussione la stessa credibilità del rapporto tra l'istituzione parlamentare e la società civile e quindi, da questo punto di vista, non resta che rivedere le bucce in un momento successivo, sperando però che in futuro gli uffici legislativi dei Ministeri non si inventino più formule che non sono suscettibili di passare al vaglio di una seria interpretazione tecnica.

ACONE. Signor Presidente, la questione sollevata presenta aspetti quasi quotidiani perchè troppe volte ci troviamo nella condizione di dover derogare alla nostra volontà, anche politica, di operare in sede legislativa per effetto di contingenti opportunità o di necessità ragionevolmente avvertite.

Io mi sono fatto al riguardo una convinzione che voglio esporre ai colleghi anche per dar conto del mio voto. Ebbene, io sono arrivato alla conclusione che, nel caso in cui le modificazioni da introdurre siano di importanza essenziale, l'esigenza temporale non debba avere il sopravvento. Laddove invece si tratti di perfezionamenti, di miglioramenti o comunque di modificazioni che possono essere introdotti in un momento successivo senza creare situazioni squilibrate, allora tali esigenze sono ragionevoli e possono essere tenute presenti. Pertanto la nostra dichiarazione di voto sarà valida anche per le altre situazioni in cui si agirà sulla base di questo criterio. In riferimento alla situazione attuale, ci sembra che non sussistano le condizioni che rendano necessario un cambiamento; eventuali variazioni però potrebbero essere introdotte in un momento successivo. Agendo in tal modo riusciremo ad approvare il testo in tempi rapidi.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti per le ragioni che alcuni colleghi hanno già esposto, e non solo a causa dell'urgenza di approvare il disegno di legge.

L'articolo 3 del testo al nostro esame modifica l'articolo 10 della vigente legge La Torre-Rognoni. Il comma 3 di questo articolo, che il senatore Corleone propone di sopprimere, modifica appunto la legge da me richiamata per evitare che nelle more del procedimento il mafioso possa svolgere determinate attività. Prevede cioè che, qualora sussistano motivi di particolare gravità, si può sospendere l'efficacia degli altri provvedimenti precedentemente deliberati. Ovviamente si tratta di un provvedimento cautelativo che può essere sottoposto a revoca del

giudice in qualsiasi momento; ritengo che queste garanzie siano sufficienti.

Per quanto riguarda il comma 4 del testo al nostro esame, dopo aver ascoltato attentamente quanto è stato detto da tutti i colleghi, voglio precisare che in esso si fa riferimento ai «capi» che determinano attività nell'ambito delle organizzazioni camorristiche e mafiose. Giustamente il senatore Gallo faceva rilevare che nel testo si fa riferimento a chi determina le scelte e gli indirizzi non a chi concorre a determinarli. Quindi il soggetto che determina le scelte e gli indirizzi assume nell'organizzazione mafiosa una rilevante importanza; se perciò il provvedimento non si applica nei confronti di questo soggetto a mio parere non si agisce correttamente.

Per tutti questi motivi sono contrario ad entrambi gli emendamenti.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore. Si deve aggiungere solo che la dizione «determina scelte e indirizzi» è identica a quella usata nel testo della legge La Torre-Rognoni. Non si tratta quindi di una innovazione; anzi tale dizione tecnico-giuridica non ha dato luogo ad alcun problema particolare, come ha già rilevato il senatore Gallo.

Per questa ragione e per le considerazioni opportunamente svolte dai colleghi Imposimato, Gallo, Acone e Filetti chiedo che gli emendamenti siano respinti. Peraltro ho apprezzato il modo con cui il senatore Corleone ha sottoposto alla nostra attenzione le sue proposte. Infatti egli non si è soffermato a lungo nell'illustrazione del primo emendamento forse ritenendo che le garanzie contenute nel testo siano in definitiva sufficienti. Ricordando quindi che le parole che egli intende sopprimere al comma 4 della novella sono contenute nel testo vigente della legge, ritengo possano essere superate anche le sue ulteriori perplessità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Corleone, tendente a sopprimere il comma 3 della novella.

Non è approvato.

GRECO. Voglio dichiarare il mio voto contrario sul secondo emendamento. Pur condividendo le ragioni ostative all'eliminazione della dizione «determini scelte o indirizzi», vorrei fare alcune precisazioni.

Forse sta passando inosservata un'espressione che attesta una sorta di inciviltà giuridica. Non è possibile infatti che le sanzioni si estendano a persone conviventi che non determinano o concorrono a determinare la gestione della società camorristica o mafiosa. In sostanza, mentre concordo sul fatto che sia colpito il soggetto che opera determinate scelte, nutro forti dubbi sul fatto che tali misure si estendano al convivente.

LIPARI. In qualche modo è però necessario rompere il muro dell'omertà.

GRECO. Dal punto di vista giuridico ritengo però ingiusto che il convivente, per il solo fatto di essere tale, sia qualificato come un mafioso o un camorrista. Sarebbe stato più opportuno a mio parere eliminare dal comma 4 dell'articolo 3 le parole: «il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione».

Quindi, pur dichiarando il mio voto contrario sull'emendamento al nostro esame, debbo sottolineare che questa disposizione ci fa compiere un passo indietro sul piano culturale e della civiltà giuridica.

GALLO. Le osservazioni dei colleghi Lipari e Greco sono indubbiamente molto acute, ma debbo ricordare loro che un riferimento alla persona convivente è già contenuto nel comma 4 dell'articolo 10 della legge attualmente vigente.

Vi è stato poi una pronuncia della Corte costituzionale che ha ritenuto tale previsione costituzionalmente legittima.

Debbo inoltre precisare che trattandosi di misure di prevenzione, non vi è alla base un accertamento di fatto. Infatti, se vi fosse tale accertamento, vi sarebbe anche l'inizio di un procedimento penale, in base all'articolo 416-*bis* del nostro codice. Le misure sono erogate sulla base di una situazione di pericolosità sociale che deve essere accertata in concreto; ci si basa quindi su un indice sufficientemente pregnante di accertamento dato dal rapporto di convivenza.

Per quanto riguarda le parole «determini scelte o indirizzi» insisto nel dire che tale espressione non ha mai dato luogo a dubbi in dottrina ed in giurisprudenza: infatti è estremamente diversa la posizione di colui che concorre a determinare da quella di colui che determina scelte in modo incisivo, pregnante e decisivo. È un discorso analogo a quello del concorso di persona nel reato. Dobbiamo tener conto della metodologia e del linguaggio penalistico, ricordando però che, trattandosi di misure di prevenzione, si prescinde dall'accertamento del fatto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Corleone che tende a sopprimere al comma 4 della novella le parole: «o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi».

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 4.

1. Nel primo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole «e le iscrizioni» sono inserite le seguenti: «nonchè le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni».

2. Il secondo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto, nono e decimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonchè dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10; e al secondo comma dell'articolo 10-*quater*. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo».

3. Il quinto comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 10. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima».

4. Nel settimo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo la parola «licenze» sono inserite le seguenti: «, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni».

5. Il nono comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonchè di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente».

È approvato.

Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 10-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole «all'articolo 10-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4 dell'articolo 10» ed in fine è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-*bis* e 2-*ter*».

2. Nel secondo comma del medesimo articolo 10-*quater* le parole «all'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4 dell'articolo 10».

È approvato.

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, è punito con la reclusione da due a quattro anni».

È approvato.

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-*sexies*. - 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 ovvero del secondo comma dell'articolo 10-*quater* nonché dei provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'articolo 10. Lo stesso obbligo sussiste per i rinnovi, allorchè la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale.

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali o di società cooperative, nei confronti dell'amministratore e del legale rappresentante; se trattasi di società in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari; se trattasi di consorzi, nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi delle società di cui all'articolo 2506 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato.

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta ed indicare le amministrazioni o enti pubblici ai quali la certificazione deve essere inviata ovvero il numero di esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione è valida per tre mesi dalla data del rilascio e può essere esibita anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La certificazione rilasciata al privato deve comunque essere trasmessa all'amministrazione o all'ente pubblico interessato entro venti giorni dalla data del rilascio.

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'articolo 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.

10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta.

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15».

È approvato.

Art. 8.

1. Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole «Le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo.» sono sostituite dalle seguenti: «Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.».

È approvato.

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. - 1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale o del delitto di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente, per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.

3. Il giudice che procede per l'applicazione della misura di prevenzione, quando sia iniziato o penda procedimento penale per i delitti di cui al comma 1, se la cognizione del reato influisce sulla decisione del procedimento di prevenzione, lo sospende, fino alla definizione del procedimento penale, dopo aver disposto il sequestro e gli altri provvedimenti cautelari previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso sono sospesi i termini previsti dal terzo comma dell'articolo 2-ter della predetta legge e dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata a seguito di giudizio ha autorità di cosa giudicata nel procedimento di prevenzione per quel che attiene all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale.

4. Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per i delitti di cui al comma 1, il tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione dispone le misure patrimoniali e interdittive previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575».

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Corleone tendente a sopprimere al comma 2 dell'articolo 23-bis, che si propone, le parole: «salvo che ritenga necessario mantenerli segreti».

CORLEONE. Signor Presidente, devo manifestare un dubbio che certamente il relatore Di Lembo mi chiarirà ed esattamente se la norma, a cui si riferisce l'emendamento, non sia in contraddizione con il nuovo processo penale. Mi è sorto questo dubbio tenendo presente che con l'udienza preliminare siamo già in presenza di uno svolgimento delle questioni. Quindi, mi è sembrato che ci potesse essere una contraddizione con la norma a cui si riferisce l'emendamento da me presentato. Peraltro, devo dire che questa previsione, dal punto di vista della necessità, non mi sembra fondamentale. Quindi, anche se non siamo in presenza di una incompatibilità di tale previsione con il nuovo processo penale, ritengo che possa ugualmente essere soppressa senza alcun effetto negativo.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Devo dire innanzitutto al senatore Corleone che tale previsione è conforme al codice di procedura penale. Comunque, al di là di questo fatto, desidero far presente che l'articolo 9 fa scorrere su due binari paralleli il giudizio penale e quello inteso all'applicazione degli istituti preventivi connessi alla pericolosità. Quindi, a mio giudizio, indipendentemente dalla conformità al codice di procedura penale, è opportuno mantenere tale previsione, vista la prevalenza che dovrebbe avere il processo penale nei confronti del giudizio che riguarda l'applicazione degli istituti preventivi. Inoltre, mi sembra anche giusto che il giudice istruttore possa, proprio per la necessità di non far trapelare notizie che può ritenere

segrete (quindi senza pregiudizio per il processo penale), decidere di non trasmettere gli atti del procedimento.

Per questi motivi, ritengo che la perplessità manifestata dal senatore Corleone non sia fondata (la norma è conforme al nuovo processo penale) e che la previsione debba essere mantenuta anche per quelle ragioni di opportunità che mi sono sforzato di illustrare.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Con l'assicurazione, rivolta al senatore Corleone, che il testo è conforme al nuovo codice di procedura penale, mi permetto di chiedere di ritirare l'emendamento.

CORLEONE. Signor Presidente, accettando l'invito del rappresentante del Governo, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 10.

1. Nel primo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, dopo le parole «ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575,» sono inserite le seguenti: «in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge,»; nello stesso comma le parole «di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «di dimora abituale», e la parola «procede» è sostituita dalle seguenti: «può procedere».

2. Nel secondo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole «elencati nel secondo comma dell'articolo 2-bis e nel secondo comma dell'articolo 10-ter» sono sostituite dalle seguenti: «elencati nel comma 3 dell'articolo 2-bis e nel comma 4 dell'articolo 10».

3. Nel quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole «dal terzo comma dell'articolo 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 6 dell'articolo 2-bis».

4. Dopo il quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è aggiunto il seguente:

«La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione, non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del primo comma».

È approvato.

Art. 11.

1. Il primo comma dell'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

«Le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale o già sottoposte, con provvedimen-

to definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani».

È approvato.

Art. 12.

1. Nel numero 2-*bis*) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, le parole «dagli articoli 10 e 10-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 10».

2. Nel numero 2-*bis*) del primo comma dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, dopo le parole «di un provvedimento» è inserita la seguente: «definitivo».

È approvato.

Art. 13.

1. Nell'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per i condannati per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalità organizzata, nonché per il reato indicato nell'articolo 630 del codice penale, devono essere acquisiti elementi tali da escludere la attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata».

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti dal senatore Corleone. Il primo emendamento tende alla soppressione dell'intero articolo. Il secondo emendamento tende a sopprimere le parole: «di terrorismo o». Il terzo emendamento tende a sopprimere le parole: «o di eversione dell'ordinamento costituzionale». Il quarto emendamento tende a sopprimere le parole: «di criminalità organizzata». Il quinto emendamento tende a sopprimere le parole: «, nonché per il reato indicato nell'articolo 630 del codice penale,». Il sesto emendamento tende a sostituire alla fine del comma, le parole: «la criminalità organizzata», con le seguenti: «persone ricercate, imputate o condannate per lo stesso titolo di reato».

CORLEONE. Signor Presidente, sarebbe stato opportuno e necessario inserire l'articolo 13 nell'ambito di un apposito capitolo. Forse ciò non è stato fatto per far passare sotto silenzio – se non clandestinamente – questa previsione.

Con questo articolo si modifica la cosiddetta legge Gozzini. Alcune forze politiche, a gran voce e gridando allo scandalo per l'applicazione di quella legge, hanno presentato diverse richieste di modifica. A mio avviso a queste ultime doveva essere dedicato un dibattito e non dovevano essere infilate, in maniera surrettizia, nel contesto del provvedimento al nostro esame.

L'articolo 13 si riferisce all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e quindi si potrebbe pensare che esso si riferisce al provvedimento sull'ordinamento penitenziario. Tuttavia, devo far presente che la cosiddetta legge Gozzini in realtà è stata inserita nella vecchia legge sull'ordinamento penitenziario del 1975. Se, infatti, noi prendiamo in considerazione l'articolo 30-ter (che si riferisce ai permessi premio) possiamo vedere che nell'ordinamento penitenziario si precisa che è aggiunto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663. Quindi, ci troviamo in presenza di una modifica alla cosiddetta legge Gozzini.

Signor Presidente, quando mi sono riferito alla legge Gozzini, ho sempre usato l'aggettivo «cosiddetta» perchè volevo evidenziare che il testo originario della proposta del senatore Gozzini era completamente diverso da quello approvato dalla Commissione (che non era per niente un testo di grande apertura). Credo che i senatori si ricordino molto bene dell'*iter* di quel provvedimento; allora ero deputato e sono riuscito a far approvare un emendamento che poi il Senato ha dovuto «digerire». Signor Presidente, ciò dimostra che il lavoro parlamentare, quando si svolge bene, può dar luogo a totali mutamenti. Inoltre, recentemente proprio il senatore Gozzini ricordava alcune norme che erano state volute dall'attuale Ministro di grazia e giustizia e dal senatore Gallo.

GALLO. Che se ne fa vanto.

CORLEONE. Per questi motivi, illustrando i miei emendamenti devo denunciare questo metodo surrettizio con il quale si vuole modificare la cosiddetta legge Gozzini, nel silenzio. Mentre nella società si sta discutendo sulla opportunità o meno di modificare tale provvedimento, in questa sede si vuole procedere ad una sua modifica nel silenzio. Al contrario deve essere proprio questa una base di confronto. La cosiddetta legge Gozzini ha stabilito (ed è un pilastro, un punto fermo) che le misure previste nel provvedimento non sono in funzione del reato, ma della persona e del suo adeguamento, della sua modificazione, del suo essere diverso, dopo un certo tipo di detenzione.

Qui noi invece inseriamo il riferimento al tipo di reato, indipendentemente anche dall'entità della pena per esso prevista e quindi da ogni considerazione circa la sua gravità. Ancora una volta, con una noia profonda, si riparla di reati commessi per finalità di terrorismo, di criminalità organizzata, di eversione dell'ordinamento costituzionale, come se non vi fosse stata anche quell'ultima sentenza la quale ha sancito che neanche nei confronti delle «Brigate Rosse» è possibile ipotizzare un tentativo di sovvertimento dell'ordine democratico.

Ebbene, io sono andato a rileggermi l'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale, al comma 1, recita: «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che

non risultano di particolare pericolosità sociale, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore, ogni volta, a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente 45 giorni in ciascun anno di espiazione». Il magistrato, quindi, deve prendere la sua decisione nel momento in cui non gli risulta la pericolosità sociale del detenuto. Questa è dunque una formula addirittura più ampia di quella usata dal provvedimento in esame, il quale dispone che devono essere acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Non si possono pertanto attribuire - come è stato fatto - colpe alla legge Gozzini; il problema è quello della sua applicazione. Se il magistrato applica male il disposto dell'articolo 30-ter, lo stesso potrà verificarsi in futuro nei confronti dell'articolo 13 che vi accingete ad approvare. Ad esempio, il magistrato che ha concesso un permesso premio a Strangio, uno dei capi dell'anonima sequestri, ha certamente sbagliato perchè - secondo me - ha violato la legge e comunque aveva la possibilità, proprio sulla base di quanto stabilito dall'articolo 30-ter, di non concederlo.

Ma, al di là di questo, quello che voglio dire è che in tal modo noi modifichiamo la legge Gozzini senza un dibattito adeguato e questa è una responsabilità grave che si assumono tutti coloro che accettano che ciò avvenga nel silenzio, in un'Aula di Commissione e senza che ne sia data alcuna informazione. Inoltre, quella che vi apprestate a votare, è una misura non solo inutile, in quanto la materia è - come ho detto - meglio disciplinata dall'articolo 30-ter, ma pericolosa perchè va a incidere su due principi cardine della legge Gozzini, ossia quello della responsabilità del magistrato e quello per cui la concessione degli eventuali benefici è in funzione del soggetto detenuto e non del titolo del reato. Queste sono due conquiste ottenute con la legge n. 663 del 1986 che noi mettiamo in pericolo con un emendamento che, peraltro, nella pratica non sortirà alcun effetto diverso da quelli che si possono conseguire sulla base della normativa vigente.

Io di questo non voglio essere assolutamente responsabile e lo dico pubblicamente. Addirittura, voglio ricordare che al comma 4 dell'articolo 30-ter dell'attuale legge penitenziaria, corrispondente all'articolo 9 della legge Gozzini, si dice: «La concessione dei permessi è ammessa; a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a 3 anni anche se congiunta all'arresto; b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a 3 anni dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena ovvero di dieci anni di essa nei casi di condanna all'ergastolo». Quindi, anche in questo caso, quando si sente parlare di ergastolani in permesso premio, si tratta di una mistificazione. Infatti, all'ergastolano «può» essere concesso un permesso premio soltanto qualora il magistrato non ne riscontri più la pericolosità sociale e comunque dopo che abbia espiaato almeno dieci anni della pena.

Questi sono i motivi per cui ho presentato un emendamento interamente soppressivo del testo ed altri, in via subordinata, tendenti quanto meno a cancellarne alcune parti, come, ad esempio, il riferimento alle finalità di terrorismo. Proprio ieri avremmo dovuto recarci a Rebibbia per partecipare ad un grande dibattito, che è stato

rinvitato, sul superamento dell'emergenza e poi qui, ancora una volta, facciamo riferimento a reati commessi per finalità di terrorismo, di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalità organizzata e di sequestro di persona a scopo di estorsione. Io credo che se occorre dare una risposta specifica ai sequestri di persona si poteva fare, ma rimettere in ballo nuovamente il terrorismo o l'eversione dell'ordinamento costituzionale mi pare una litania pericolosa. Per quanto mi riguarda, sono dell'opinione che la strada migliore da seguire sia quella della soppressione dell'intero articolo; ripeto, sono infatti veramente preoccupato per il modo surrettizio attraverso cui si tenta di modificare la legge Gozzini. Tra l'altro, ritengo che se noi rinviassimo alla Camera il provvedimento, solo con la soppressione dell'articolo 13, non se ne ritarderebbe di molto l'entrata in vigore; non mi si può dire che noi addirittura non siamo in condizione di apportare neanche una modifica che, peraltro, non incide sulle misure di prevenzione, sulle procedure relative agli appalti e sulla criminalità economica. A mio parere, questo articolo è ultroneo, non so come la Camera abbia potuto inserirlo all'interno del disegno di legge, e tuttavia riveste un'assoluta gravità per cui invito tutti i colleghi e le forze politiche a riflettere se non sia il caso di sopprimerlo o, quanto meno, di stralciarlo. In questo modo, nei confronti della Camera, ci limiteremmo ad affermare che la revisione della legge Gozzini deve avvenire con un provvedimento autonomo.

Mi riservo, dunque, di fare questa proposta - spero non isolatamente - ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento, una volta esauritosi l'esame degli emendamenti.

GALLO. Signor Presidente, come capita a molti di noi, debbo precisare che sono particolarmente affezionato alla legge Gozzini non solo perchè ne sono stato uno dei promotori, ma soprattutto perchè su di essa ho lavorato a lungo insieme a tutti i colleghi e ai membri del Ministero che di volta in volta si sono interessati dell'argomento. Si è trattato di un lunghissimo lavoro che ha portato l'ordinamento penitenziario italiano allo stato di civiltà giuridica più avanzata che vi sia oggi nel mondo occidentale.

Sono quindi l'ultima persona ad avere interesse a proporre forme di modifica surrettizia della legge Gozzini e, malgrado le argomentazioni come sempre persuasive e seducenti del senatore Corleone, non mi sembra che l'ultimo comma dell'articolo 13 contenga una tale proposta di modifica. Quando si afferma che devono essere acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata si parte da una rilevazione di sociologia giuridica secondo la quale i reati ipotizzati nella prima parte (finalità di terrorismo, di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalità organizzata, nonchè quello di cui all'articolo 630) sono per lo più radicati sullo sfondo della realizzazione di fattispecie permanenti.

Debbo poi ricordare che l'articolo 9 della legge n. 663 del 1986 (tendente ad aggiungere l'articolo 30-ter alla legge n. 354 del 1975) fa riferimento a condannati che non risultano di particolare pericolosità sociale. Quindi affermare che debbono essere acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata a mio parere significa fare una semplice dichiarazione esemplificativa.

Infatti non si afferma che occorre tenere presenti tali elementi per negare determinati vantaggi o benefici che discendono dalla legge sull'ordinamento penitenziario, ma si afferma che agli effetti della valutazione della pericolosità sociale occorre tenere presente anche il collegamento con la criminalità organizzata e verificare se questo sia ancora in atto. Non riesco perciò a cogliere profili di contrasto tra questa norma e la normativa sull'ordinamento penitenziario. Tale contrasto si sarebbe potuto cogliere se vi fosse stata una disposizione in forza della quale il coefficiente di collegamento con la criminalità organizzata fosse ritenuto per presunzione *iuris et de iure* - cioè per presunzione assoluta - ostativo alla concessione di benefici. Invece nel testo ci limitiamo ad affermare che si deve tener conto di taluni elementi.

D'altra parte tale meccanismo è adottato dal nostro codice penale quando si definisce la capacità a delinquere.

Pertanto, pur concordando con l'impostazione di fondo del collega Corleone, non credo che qui vi sia una modifica surrettizia della legge sull'ordinamento penitenziario. Certo questo non vuol dire che una simile modifica non possa essere sottoposta all'attenzione dei colleghi. In questo caso però (anche per tale motivo concordo con il senatore Corleone) bisogna agire in modo molto chiaro.

FILETTI. Condivido pienamente le dotte argomentazioni del senatore Gallo. Mi permetto solo di sottolineare che l'articolo 13 del testo al nostro esame praticamente non modifica la legislazione attualmente vigente poichè si limita a prevedere un accertamento più particolareggiato al fine di concedere i benefici previsti dalla legge Gozzini. Tale accertamento particolareggiato tende ad acclarare eventuali elementi che escludano l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

Si è dato particolare rilievo ai reati commessi da appartenenti alla criminalità organizzata. Pertanto credo che possa essere confermata anche dalla nostra Commissione la determinazione adottata dall'altro ramo del Parlamento.

IMPOSIMATO. In realtà ci lascia perplessi l'inserimento dei reati commessi con finalità di terrorismo e di eversione nel disegno di legge tendente a modificare la legge La Torre-Rognoni. Tuttavia riteniamo che si debba tener conto dell'esigenza di acquisire elementi che escludano l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata per soggetti appartenenti ad organizzazioni mafiose e camorristiche.

Tra l'altro anche nella legge Gozzini attualmente vigente si tiene nel dovuto conto la pericolosità sociale del soggetto, che si ricava appunto dall'attualità dei collegamenti.

Quindi, pur riconoscendo la fondatezza delle osservazioni del senatore Corleone per quanto concerne il fenomeno non omologabile del terrorismo e della criminalità organizzata, ritengo sia opportuno approvare l'articolo 13 che a mio parere è fondamentale.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non posso far altro che associarmi a quanto hanno detto i colleghi che sono

intervenuti sugli emendamenti al nostro esame. Come ha detto lo stesso senatore Corleone, si passa dal genere alla specie: si vogliono specificare le disposizioni della legge vigente. Oltre tutto i permessi premio non vengono concessi ai soggetti condannati per reati connessi con finalità di terrorismo e di eversione.

Nell'accertare la pericolosità sociale del soggetto di deve tener conto dei rapporti attuali con la criminalità organizzata. Per questi motivi sono contrario agli emendamenti al nostro esame.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo è d'accordo con il parere espresso dal relatore e con le osservazioni, molto acute, che hanno espresso alcuni colleghi. Tuttavia, mi devo permettere di aggiungere un'ulteriore considerazione. Come ha già detto opportunamente il senatore Gallo, non c'è stato alcun tentativo surrettizio tendente a modificare la legge Gozzini; invece si è voluta dare alla legge Gozzini un'ulteriore applicazione. In particolare si è voluto estendere ai permessi premio la stessa previsione che la legge Gozzini prevede testualmente per quanto riguarda la possibilità di concedere la detenzione domiciliare. Infatti, onorevoli senatori, l'articolo 13 della legge Gozzini, inserendo l'articolo 47-ter nella legge n. 354 del 1975, prevedeva espressamente che la detenzione domiciliare non può essere concessa «quando è accertata l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o di una scelta di criminalità». In altri termini, si è ritenuto opportuno estendere anche ai permessi premio la stessa ipotesi prevista per la concessione della detenzione domiciliare.

Per quanto riguarda tutto il resto, mi ricollego alle osservazioni fatte dai colleghi intervenuti al dibattito. Desidero tuttavia ribadire che non si è voluto procedere a nessuna modifica surrettizia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento tendente a sopprimere l'articolo 13, proposto dal senatore Corleone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Corleone che tende a sopprimere le parole: «di terrorismo o».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Corleone che tende a sopprimere le parole: «o di eversione dell'ordinamento costituzionale».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Corleone che tende a sopprimere le parole: «di criminalità organizzata».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Corleone che tende a sopprimere le parole: «, nonchè per il reato indicato nell'articolo 630 del codice penale,».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emenamento del senatore Corleone tendente a sostituire le parole: «la criminalità organizzata» con le seguenti: «persone ricercate, imputate o condannate per lo stesso titolo di reato».

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli articoli successivi. Ne do lettura:

Capo II.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE LEGGI 31 MAGGIO 1965, N. 575, E 13 SETTEMBRE 1982, N. 646. EFFETTI DELLA RIABILITAZIONE E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E IN MATERIA DI PUBBLICI APPALTI.

Art. 14.

1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonchè quelle contenute negli articoli da 10 a 10-*sexies* della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia quella prevista dall'articolo 630 del codice penale.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.

3. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

È approvato.

Art. 15.

1. I presidenti delle giunte regionali, gli assessori regionali, i sindaci, i presidenti delle giunte provinciali, gli assessori e i consiglieri comunali e provinciali, i presidenti ed i componenti degli organi esecutivi di consorzi, associazioni, aziende municipalizzate comunali e provinciali, unità sanitarie locali e comunità montane, i presidenti dei consigli circoscrizionali aventi le funzioni di cui all'articolo 13 della legge 8 aprile 1976, n. 278, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero per i delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso, sono sospesi dalle funzioni dalla data del provvedimento che dispone il giudizio ovvero dalla data in cui sono presentati o sono citati a comparire in udienza per il giudizio.

2. I predetti sono sospesi dalle funzioni qualora nei loro confronti il tribunale abbia applicato, ancorchè con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. Gli stessi decadono dall'ufficio dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al comma 1 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

4. La sospensione è adottata con provvedimento del prefetto. A tal fine al medesimo sono comunicati, a cura della cancelleria competente, i provvedimenti adottati dal giudice. La sospensione dei presidenti delle giunte regionali e degli assessori regionali è disposta con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

È approvato.

Art. 16.

1. L'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, nell'esercizio dei poteri di accertamento e di accesso conferitigli dalla legge, qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di

tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, nonchè il prefetto della provincia, nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge, quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento dell'attività delle pubbliche amministrazioni, richiedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Corleone un emendamento tendente a sopprimere le parole «nonchè il prefetto della provincia».

CORLEONE. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per illustrare questo emendamento. Mi sembra che l'articolo 16 si riferisca fondamentalmente ai poteri dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso; in esso si fa particolare riferimento all'esercizio dei poteri di accertamento e di accesso conferitogli dalla legge. Questi poteri, conferiti all'Alto commissario, vengono poi estesi al prefetto della provincia. Ciò mi sembra incongruo in quanto il prefetto non ha gli stessi poteri di «accertamento e di accesso» dell'Alto commissario.

Quindi, per questi motivi, propongo la soppressione delle parole: «nonchè il prefetto della provincia».

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi permetto di rilevare che per il prefetto l'articolo precisa «nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge». Quindi, il prefetto può sollecitare interventi di controllo e sostitutivi nell'ambito di quei poteri che già la legge gli conferisce.

Per questo motivo, devo esprimere parere contrario sull'emendamento al nostro esame.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, desidero ricordare al senatore Corleone che già all'articolo 15 si parla del prefetto, che è una autorità provinciale di pubblica sicurezza. Il prefetto è preposto al controllo dei servizi comunali per conto dello Stato. Pertanto, sotto questo profilo, se le mie considerazioni hanno una qualche efficacia, invito il senatore Corleone a ritirare l'emendamento. D'altra parte se il senatore Corleone rilegge l'articolo 15 potrà vedere che si parla del prefetto come autorità provinciale di pubblica sicurezza e quindi, come tale, preposto al controllo dei servizi comunali per conto dello Stato.

CORLEONE. Signor Presidente, accogliendo l'invito dell'onorevole Sottosegretario, ritiro l'emendamento anche perchè non è di fondamentale importanza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17. Ne do lettura:

Art. 17.

1. Fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché, per le finalità della presente legge, disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono, altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni fiduciarie, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato; è prevista, altresì, in caso di inadempimento, la sospensione dall'albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, la cancellazione dall'albo stesso.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Corleone che tende a sopprimere, al comma 1, le parole «l'integrale» e tende ad aggiungere, dopo le parole «aggiudicazione di opere pubbliche», le seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 1992».

CORLEONE. Signor Presidente, già durante la discussione generale, avevo posto la questione che l'Italia si trova, per quanto riguarda gli appalti delle opere pubbliche, in una posizione di difficoltà rispetto alla Comunità economica europea, in particolar modo in riferimento agli obblighi discendenti dalle direttive comunitarie. Alcune direttive sono già legge; tuttavia, nonostante l'attuazione di leggi che rinviano all'entrata in vigore delle direttive, l'Italia viene spesso condannata per inadempienza. Vi sono stati alcuni recenti casi che il senatore Acquarone può benissimo citare. Quale è la mia preoccupazione? Signor Presidente, innanzi tutto devo denunciare il fatto che noi non affrontiamo il problema: noi stiamo approvando una norma tutta italiana. Per i problemi di alcune regioni, in particolar modo del Nord (anche se non sono ristretti soltanto ad alcune regioni) noi approviamo una norma tutta italiana e rimandiamo la normativa europea a chissà quando, cioè (e leggo testualmente il dettato dell'articolo 17) «fino

all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche». Allora si rimanda questo problema all'infinito.

A questo punto devo fare due osservazioni sull'articolo al nostro esame. Innanzitutto è necessario sopprimere la parola «integrale». Che cosa vuol dire «integrale recepimento»? Il recepimento non può essere parziale. Capisco, comunque, il concetto che ha voluto esprimere chi ha redatto questa previsione. «Integrale» vuol dire che fino al recepimento di tutte le direttive comunitarie, e quindi anche quando saranno recepite alcune direttive - e potrei citare il numero di quelle che rappresentano la base del nuovo diritto europeo - in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche, si troverà la scusa del mancato recepimento di qualche altra direttiva. Allora noi non affrontiamo mai questo problema.

Inoltre, signor Presidente, con il secondo emendamento che ho presentato prevedo una clausola di chiusura, proponendo di aggiungere le parole: «comunque non oltre il 31 dicembre 1992». Onorevoli senatori, noi stiamo correndo un rischio: su questo terreno l'Italia non può sostenere che agli appalti possano partecipare soltanto coloro che sono iscritti all'albo professionale, come stabilisce l'articolo 18. Noi stiamo approvando un provvedimento nel 1990, quasi alla scadenza del 1992, quando cioè le imprese europee potranno entrare nel mercato italiano. In questo provvedimento stiamo inserendo una riserva geografica: l'abbiamo tolta per gli immigrati, per i rifugiati politici, e adesso la stiamo inserendo per gli appalti. Inoltre, dobbiamo considerare il combinato disposto del primo comma dell'articolo 17 e del primo comma dell'articolo 18 nei cui confronti verranno sicuramente manifestate alcune posizioni contrarie.

Il Governo ha più volte sottolineato l'urgenza del provvedimento in esame ed io non ho mai avuto intenzione di fare dell'ostruzionismo: la mia intenzione è soltanto quella che, per la dignità del Senato, rimanga agli atti il nostro dibattito e una nostra valutazione sul provvedimento stesso. Inoltre, non so se durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento sia stato discusso e valutato il problema della connessione che ho evidenziato.

Non mi dilungo ulteriormente perchè non voglio superare i tempi che ci siamo dati, aggiungo solo che, qualora la Commissione ritenga su questa materia quanto meno di approvare un ordine del giorno che fissi un limite temporale entro cui adeguare la nostra legislazione alle direttive comunitarie, sarei disponibile a ritirare l'emendamento.

Io, per quanto riguarda la mia coscienza, sono a posto, avendo adempiuto al dovere di segnalare alcuni problemi; suggerirei, comunque di fare qualcosa, anche se non si vuole modificare il testo del provvedimento.

PRESIDENTE. Io credo che l'indicazione che ci viene dal senatore Corleone, relativa alla possibilità che la Commissione nel suo insieme approvi un ordine del giorno su questa materia, possa essere accolta. Mi pare, infatti, molto giusta l'osservazione circa la necessità di pervenire

al più presto al recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione delle opere pubbliche.

FILETTI. Signor Presidente, io ritengo che si debba tener conto delle osservazioni del senatore Corleone soltanto per quanto concerne il tempo di applicazione di questa norma perchè altrimenti ci troveremmo dinanzi ad una disposizione *sine die*. Ora, poichè si tratta di una norma che incide sul modo di esecuzione degli appalti, che è uno degli strumenti più importanti di cui si avvale la criminalità organizzata, mi sembrano fondati i rilievi mossi dal senatore Corleone. Resta da vedere se, tramite l'espedito di un ordine del giorno, riusciamo a superare l'*impasse* in cui ci troviamo. Io ho qualche dubbio, però, se ragioni di celerità attinenti al licenziamento del disegno di legge lo esigono, è bene approvare quanto meno un ordine del giorno in proposito.

GALLO. Concordo totalmente con la dichiarazione del senatore Filetti e con l'opportunità di votare un ordine del giorno.

CORLEONE. Signor Presidente, udite le dichiarazioni dei colleghi, ritiro l'emendamento e lo trasformo nel seguente ordine del giorno:

«La Commissione Giustizia del Senato,
in sede di approvazione del disegno di legge n. 2036,

invita il Governo:

ad adeguare la legislazione italiana in materia di contratti per l'esecuzione delle opere pubbliche alle direttive comunitarie entro i termini da queste fissati, al fine di conseguire all'atto dell'istituzione del mercato unico europeo, la piena conformità della legislazione nazionale alle esigenze che ne deriveranno».

(0/2/2036/1)

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno testè presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2/2036/1, presentato dal senatore Corleone.

È approvato

Presidenza del Vice Presidente LIPARI

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18. Ne do lettura:

Art. 18.

1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.

2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

3. Salvo che la legge non disponga, per specifici interventi, ulteriori e diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori pubblici compresi nell'appalto è autorizzato dall'ente o dall'amministrazione appaltante, qualora sussistano le seguenti condizioni:

1) che le opere da subappaltare o da affidare in cottimo, ivi compresi gli impianti e lavori speciali, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 novembre 1986, n. 768, non superino complessivamente il quaranta per cento dell'importo netto di aggiudicazione dell'appalto con limite massimo del quindici per cento per le opere della categoria prevalente;

2) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta all'albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importo corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

4) che l'impresa abbia indicato all'atto dell'offerta le opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo.

4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

5. Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso.

6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, numero 2).

7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del

subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonchè copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonchè di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

9. L'impresa che chiede l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto o del cottimo deve presentare all'ente o amministrazione appaltante apposita documentata domanda da cui risultino gli elementi richiesti al comma 3, numeri 1), 2) e 4), corredata dalle certificazioni dell'albo nazionale dei costruttori o della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e dalla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui agli articoli 20 e 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonchè alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.

12. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo o ai contratti similari che prevedano l'impiego di mano d'opera da parte dell'impresa affidataria.

13. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di un'offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, è consentita ad

imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori.

14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti dal senatore Corleone. Il primo tende ad aggiungere la parola «medio», dopo la parola «ribasso», al comma 4 dell'articolo 18.

Il secondo, sempre al comma 4, tende a sostituire le parole «venti per cento» con le altre «venticinque per cento».

Il terzo tende a sopprimere al comma 14 il periodo dalle parole «Le disposizioni» fino alle parole «presente legge».

Il quarto emendamento tende ad aggiungere, dopo il comma 14, il seguente comma: «Le imprese di cui ai precedenti commi devono dimostrare di essere proprietarie o di avere in dotazione con contratto di *leasing* le attrezzature tecniche necessarie al compimento dei lavori».

CORLEONE. Signor Presidente, si affronta in questa sede il problema del subappalto. Concordo con il fatto che il subappalto debba essere contrastato nella maniera più assoluta qualora si identifichi come una forma di inquinamento del mercato. Il contrasto deve essere ancora più vivo quando la catena dei subappalti diventa sempre più incontrollabile.

Peraltro tutti sappiamo che sotto certi aspetti è inevitabile utilizzare la forma del subappalto, soprattutto in riferimento ad alcune forme di specializzazione. Bisogna però chiedersi in quale misura un lavoro possa essere ceduto in subappalto. Personalmente concordo con le previsioni del testo al nostro esame: le imprese vincitrici della gara di appalto devono essere in grado di svolgere i lavori e non devono identificarsi con *lobbies* economiche o con società di intermediazione. Gli emendamenti da me presentati si muovono proprio in questa direzione.

Per quanto riguarda il problema del ribasso (che non deve essere superiore al 20 per cento per i lavori e le opere affidati in subappalto) devo fare alcune precisazioni. Anche il relatore ha espresso perplessità sull'argomento: infatti noi stabiliamo per legge la misura della relazione economica tra aggiudicatario e subappaltante. Mi rendo conto del motivo per cui è stata fatta questa scelta e pertanto non ho presentato un emendamento soppressivo del comma 4 dell'articolo 18. Ho presentato però un emendamento che tende ad aggiungere la parola «medio» dopo la parola «ribasso». Ritengo infatti che chiunque sappia in

quale modo viene costruito il prezzo con cui una società partecipa ad una gara di appalto, si renda anche conto che tale prezzo è una media di tutte le voci e bilancia gli aspetti sfavorevoli con quelli favorevoli.

GALLO. Si parla però di prezzi unitari, non di prezzi singoli. Quindi l'esigenza di far riferimento al ribasso medio (che a mio parere è molto giusta) viene fatta salva dal provvedimento al nostro esame.

CORLEONE. È chiaro che l'esigenza da me posta è reale. Non sono però totalmente convinto del fatto che il testo del comma 4 dell'articolo 18 possa tranquillizzarci in questo senso. Forse il problema - come è stato affermato - è risolto dalla legge stessa, ma non potevo non sollevare una perplessità che avverto in modo molto sentito.

Ho presentato inoltre un emendamento al comma 14 dell'articolo 18. Mi rendo conto dei problemi che può generare la retroattività del provvedimento, però dobbiamo anche precisare che si rischia che il provvedimento stesso abbia scarsa efficacia. Se infatti escludiamo dalla nuova disciplina i subappalti e i cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge, escludiamo una notevolissima parte dei contratti attualmente in vigore. Poichè ritengo che questa disposizione possa avere conseguenze pericolose, ho presentato un emendamento tendente alla sua soppressione.

Infine ho presentato un emendamento tendente ad aggiungere un ulteriore comma dopo il comma 14 dell'articolo 18. Con esso voglio sottolineare l'esigenza che le imprese siano proprietarie o abbiano in dotazione con contratto di *leasing* le attrezzature tecniche necessarie al compimento dei lavori. Dobbiamo evitare che si aggiudichino gli appalti società finanziarie o società di intermediazione, che non possono essere definite vere e proprie imprese.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. In effetti il testo suscita alcune perplessità, ma dopo una lettura attenta ci si accorge che i vari dubbi sono superabili.

In relazione al comma 4 dell'articolo 18 è stato giustamente rilevato che si fa riferimento ai prezzi unitari, non al prezzo complessivo.

Sul secondo emendamento presentato dal senatore Corleone, tendente a sostituire le parole «venti per cento» con le parole «venticinque per cento», non vi sono motivi di contrarietà, ma sussistono motivi di opportunità che mi inducono a non esprimere parere favorevole. Tra l'altro le associazioni interessate agli appalti ed ai subappalti hanno dichiarato che questo non è un problema rilevante; si sono dichiarate a favore del testo approvato dalla Camera dei deputati. Forse sarebbe il caso di essere più precisi: le associazioni hanno dichiarato di accettare *oborto collo* il testo del disegno di legge, ma ci hanno invitato ad evitare ogni peggioramento. Si tratta quindi di una valutazione di opportunità che mi induce a dichiarare che non è conveniente modificare la legge su questo punto, rinviandola all'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Corleone ha presentato anche un emendamento tendente a sopprimere, al comma 14 dell'articolo 18, il periodo da «Le

disposizioni» fino a «presente legge». Sembra però giusto che per i contratti attualmente vigenti non si modifichi la disciplina esistente. Se prevedessimo la retroattività di tali disposizioni dovremmo rendere nulli *ex post* contratti che già esplicano la loro efficacia. Per questi motivi ritengo che l'emendamento non possa essere accolto.

Maggiore valenza ha il comma aggiuntivo proposto poichè stabilisce che sarebbe opportuno accertare che le imprese siano proprietarie di tutti i mezzi in dotazione e di tutte le attrezzature o che le abbiano in dotazione con contratto di *leasing*. Tuttavia, ritengo che non sia opportuno condizionare il provvedimento a questo ulteriore accertamento (e non ne faccio una questione di legittimità). Mi sembra anzi eccessivo condizionare l'approvazione del disegno di legge a questo ulteriore accertamento.

Per questi motivi, devo esprimere parere contrario sull'emendamento. Inoltre, come giustamente sottolineava il senatore Gallo, il secondo comma dell'articolo 18 può essere applicato per analogia. Il comma 2 dell'articolo 18 stabilisce che «le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto».

GALLO. Signor Presidente, il comma 2 dell'articolo 18 si applica per gli appalti. Comunque, c'è la possibilità di estenderlo, analogicamente, anche nei confronti dei subappaltatori.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, dopo aver detto che condivido le osservazioni del relatore, invito il senatore Corleone, anche in rapporto ai chiarimenti forniti dal senatore Di Lembo, a ritirare il primo, il terzo ed il quarto emendamento presentati all'articolo 18. Inoltre, invito il senatore Corleone a ritirare l'emendamento volto ad incrementare il limite di ribasso consentito dal venti al venticinque per cento, in quanto l'indicazione del venti per cento è frutto di un laborioso, difficile e travagliato compromesso, raggiunto presso le Commissioni giustizia e lavori pubblici dell'altro ramo del Parlamento. Si tratta di un compromesso tra coloro - anche a livello ministeriale - che avrebbero voluto addirittura abrogare ed abolire il subappalto nei contratti di esecuzione di opere pubbliche e coloro che invece volevano elevare il limite di ribasso anche a quote maggiori.

Per questi motivi, a nome del Governo, esprimo parere contrario sugli emendamenti al nostro esame, pregando il senatore Corleone a ritirarli.

CORLEONE. Signor Presidente, accetto l'invito rivoltomi dal sottosegretario Ruffino limitatamente all'emendamento volto ad incrementare il limite di ribasso consentito dal venti al venticinque per cento, mentre insisto per la votazione degli altri emendamenti.

CORRENTI. Signor Presidente, intervengo per una breve dichiarazione di voto. L'emendamento che ci accingiamo a votare in effetti pone un reale problema. L'articolo 18 si riferisce agli appalti pubblici, che presuppongono l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori ed è in

quel contesto che si devono valutare e rivedere i criteri in virtù dei quali sono concesse le iscrizioni. Pertanto, devo rivolgere una raccomandazione al rappresentante del Governo perchè tenga conto di questa opinione unanime: bisogna rivedere i criteri per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. Dunque recupererei in questo senso, non emendativo, ma di raccomandazione, il contenuto dell'emendamento presentato dal senatore Corleone.

CASOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già durante la discussione generale ho rilevato che alcune osservazioni fatte pervenire dalla Confederazione nazionale dell'artigianato avevano un proprio fondamento. Infatti il punto 1), del comma 3 dell'articolo 18 pone sullo stesso piano la figura di subappalto e di cottimo, il che naturalmente crea squilibri, trattandosi di figure ontologicamente diverse.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Corleone che tende ad aggiungere, al comma 4 dell'articolo 18, dopo la parola «ribasso», la parola «medio».

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento del senatore Corleone tendente a sostituire, al comma 4 dell'articolo 18, alle parole «venti per cento» le altre «venticinque per cento», è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Corleone che tende a sopprimere, al comma 14, il periodo dalle parole «Le disposizioni» fino alle parole «presente legge».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Corleone tendente ad aggiungere, dopo il comma 14 dell'articolo 18, il seguente comma: «Le imprese di cui ai precedenti commi devono dimostrare di essere proprietarie o di avere in dotazione con contratto di *leasing* le attrezzature tecniche necessarie al compimento dei lavori».

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 19.

1. Il primo comma dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

«Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti di cui alla presente legge, nonchè per appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o

concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni».

2. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

«Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara o, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili, con il relativo importo, la cui esecuzione può essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte all'albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse».

3. È vietata l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

4. La violazione della disposizione di cui al comma 3 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare relative ai medesimi lavori.

È approvato.

Art. 20.

1. Prima della stipula del contratto relativo ad opere o lavori riguardanti la pubblica amministrazione, l'ente appaltante procede, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, ed all'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle forme di pubblicità a carattere nazionale ivi previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato.

È approvato.

Capo III.

MODIFICHE DEL CODICE PENALE. DISPOSIZIONI DIVERSE, DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE. ABROGAZIONE DI NORME.

Art. 21.

1. L'articolo 32-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 32-*quater*. - (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per

i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

È approvato.

Art. 22.

1. Dopo l'articolo 640 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 640-bis. - (*Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*). - La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

È approvato.

Art. 23.

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 648-bis. - (*Riciclaggio*). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

È stato presentato dal senatore Corleone un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

CORLEONE. Signor Presidente, colgo questa occasione per illustrare anche il successivo emendamento che ho presentato all'articolo 24, tendente anch'esso alla soppressione dell'intero articolo. Procedo a questa unica illustrazione non soltanto per accelerare l'esame del provvedimento, ma anche perchè i due articoli sono connessi.

Il motivo che mi ha indotto a presentare questi emendamenti è di logica parlamentare. Se non sbaglio le norme contenute in questi articoli sono state già approvate dal Senato nell'ambito del provvedimento sulla droga e adesso sono sottoposte all'esame della Camera dei deputati.

L'articolo 648-*bis* del codice penale, infatti, risulta modificato soltanto in seguito all'inserimento del riferimento al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Quindi, mi sembra in qualche misura strano e curioso, se non arbitrario, il fatto che mentre nell'altro ramo del Parlamento è in corso il dibattito sulla droga, noi sottraiamo questo problema da quella discussione e lo inseriamo in questo contesto.

Inoltre, per quanto riguarda gli articoli 23 e 24, nutro un'altra perplessità di ordine generale: ritengo che sulla questione del riciclaggio debba essere redatto un provvedimento autonomo, come ha fatto la Svizzera e come hanno fatto altri paesi, proprio per affrontare il problema in termini che non siano improvvisati e valutare le decisioni che stiamo adottando.

Signor Presidente, per questi motivi ho voluto presentare due emendamenti tendenti a sopprimere gli articoli 23 e 24.

PRESIDENTE. Senatore Corleone, chiedo scusa se interferisco, però, mi sembra che, pur essendo le sue motivazioni assolutamente ragionevoli, la proposta soppressiva da lei avanzata determini un effetto controproducente. Infatti, essendo stato questo testo approvato dalla Camera dei deputati prima che essa si facesse carico del provvedimento sulla droga ed essendo noi in questo momento impegnati a rendere definitiva questa normativa, è chiaro che la sua proposta finisce per determinare un risultato ritardante rispetto all'entrata in vigore di queste norme modificative della disciplina del codice penale ed incertezza su di un risultato che noi già, in sede di approvazione della legge sulla droga, abbiamo voluto. Semmai, una volta che questo provvedimento sarà diventato legge, sarà l'altro ramo del Parlamento a decidere in sede di approvazione della normativa sugli stupefacenti, di stralciare queste disposizioni.

In questa prospettiva, dunque, prima ancora di ascoltare i pareri del relatore e del rappresentante del Governo, la pregherei, in coerenza con le sue stesse motivazioni, di ritirare i due emendamenti.

CORLEONE. Signor Presidente, accolgo il suo invito e ritiro i due emendamenti in questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Art. 24.

1. Dopo l'articolo 648-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 648-*ter.* - (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Ricordo che l'emendamento soppressivo dell'intero articolo presentato dal senatore Corleone, è stato testè ritirato dallo stesso proponente.

CORLEONE. Signor Presidente, tengo comunque a ribadire che il punire il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope non tenendo conto della natura delle sostanze stesse, sia pericoloso anche perchè, sulla base dell'articolo che vi accingete a votare, si corre il rischio di comminare pene che vanno dai 4 ai 12 anni anche per reati di modesta pericolosità sociale, riguardanti magari sostanze che non sono quelle che vengono demonizzate come droghe pesanti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

Art. 25.

1. Nel primo comma dell'articolo 379 del codice penale, le parole «e del caso preveduto dall'articolo 648» sono sostituite dalle seguenti: «e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter*».

È approvato.

Art. 26.

1. Quando i fatti previsti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale sono commessi nell'esercizio di attività bancaria, professionale o di cambio-valuta ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, si applicano le misure disciplinari ovvero i provvedimenti di sospensione o di revoca del titolo abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti.

È approvato.

Art. 27.

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dalle disposizioni in materia di produzione e traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale e di quelli commessi in relazione ad esso, nonchè dei delitti previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* dello stesso codice e di quelli indicati nei

medesimi articoli, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata, o provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore.

2. Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

Il senatore Corleone ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il comma 2.

CORLEONE. Signor Presidente, intervengo semplicemente per dire che le perquisizioni, dettate da necessità ed urgenza e di cui può essere data notizia al procuratore della Repubblica entro 48 ore, mi paiono estremamente pericolose.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Io capisco le ragioni dell'emendamento e sotto certi aspetti le condivido, però, lo ripeto ancora una volta, l'esigenza di licenziare il provvedimento al più presto mi induce ad esprimere parere contrario all'emendamento.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del comma 2, presentato dal senatore Corleone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 28.

1. Nelle società fiduciarie e di revisione ed in quelle di gestione dei fondi comuni di investimento, le cariche comunque denominate di amministratore, di direttore generale, di dirigente munito di rappresentanza e di sindaco non possono essere rivestite da coloro che non sono

in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del quarto comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e degli ulteriori requisiti morali e professionali richiesti dalle disposizioni vigenti, nonché da coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Per le società che svolgono le attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. La mancanza dei requisiti di cui al comma 1 comporta il diniego della autorizzazione amministrativa per lo svolgimento delle attività di cui allo stesso comma.

3. Fermo restando il disposto del comma 4 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dalla presente legge, quando si tratti di società già autorizzate, il difetto dei requisiti di cui al comma 1 determina la decadenza degli interessati dalle cariche ivi previste. Salvo che la legge non disponga altrimenti, la decadenza è dichiarata entro trenta giorni dal consiglio di amministrazione della società, ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. Nel caso che non si sia proceduto nel termine predetto, la decadenza è pronunciata dall'organo pubblico che esercita la vigilanza o, in mancanza, che rilascia l'autorizzazione.

4. L'applicazione provvisoria della misura interdittiva, prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, comporta la sospensione delle cariche di cui al comma 1; la sospensione è disposta dagli organi di cui al comma 3.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo e di coordinamento con le leggi speciali.

È approvato.

Art. 29.

1. L'articolo 96 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, è sostituito dal seguente:

«Art. 96. - 1. Chiunque svolge l'attività prevista dall'articolo 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

2. Chiunque contravviene al disposto del terzo comma dell'articolo 2 è punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

3. Quando i funzionari delegati, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, vengono a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attività prevista dall'articolo 1 senza l'autorizzazione della

Banca d'Italia, ne fanno denuncia a quest'ultima per i provvedimenti a norma del comma 1».

È approvato.

Art. 30.

1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, per importo da determinarsi con le modalità previste dal comma 7, presso:

- a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;
- b) enti creditizi;
- c) operatori finanziari e di borsa iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa;
- d) altri operatori finanziari e di borsa al cui capitale partecipano, anche per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, i soggetti di cui alle lettere b) e c).

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorché, per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere, si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscono nondimeno parti di un'unica operazione.

3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.

4. Le scritture indicate nel comma 3 vanno conservate per la durata di dieci anni.

5. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il personale incaricato dell'operazione, che contravviene alle disposizioni precedenti, è punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

6. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, l'esecutore dell'operazione, che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

7. L'importo di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del primo capoverso, e dal novantesimo giorno per i soggetti indicati alle rimanenti lettere. Le modalità della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

È approvato.

Art. 31.

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Chiunque partecipa in una società esercente attività bancarie, società con azioni quotate in borsa, società per azioni esercenti il credito, nonché casse rurali e banche popolari ed ogni altro ente creditizio, in misura superiore al due per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa».

Il senatore Corleone ha proposto la soppressione dell'intero articolo.

CORLEONE. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul contenuto di questo articolo. Io l'ho letto attentamente e mi sono posto il problema delle conseguenze che da esso potranno derivare, perchè qui si stabilisce che chiunque partecipi in una società esercente attività bancarie, o con azioni quotate in borsa o in una società per azioni esercenti il credito, nonché casse rurali e banche popolari ed ogni altro ente creditizio, in misura superiore al due per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite.

Ebbene, io ho il timore che una simile disposizione possa creare notevoli interferenze e complicazioni nelle attività di borsa. Infatti, chiunque compie una operazione di borsa, non dico un'OPA, ne dà comunicazione alla società allorchè lo ritiene opportuno o comunque ha l'obbligo di renderla nota nel momento previsto dallo statuto. Pertanto, se noi stabiliamo che la comunicazione deve avvenire entro trenta giorni, io credo che corriamo il rischio di bloccare tali attività. Io

mi rendo conto che in tal modo si tentano di impedire eventuali manovre finanziarie da parte di soggetti mafiosi, ma pensiamo anche alle conseguenze che da una norma del genere possono scaturire in sede di sua normale applicazione perchè questa - non dimentichiamolo - è una disposizione *erga omnes*. Del resto, dalla cronaca anche recente possiamo mutuare casi che ci inducono a dire che, approvando un simile articolo, noi andiamo ad incidere con una pesantezza notevole su attività che fino ad oggi sono state regolate in maniera diversa.

Io non credo che la Camera dei deputati abbia condotto su una disposizione di tanto rilievo un esame sufficientemente approfondito, nè che abbia valutato appieno le conseguenze che da essa deriveranno nella pratica quotidiana. Per questi motivi, dunque, ne chiedo la soppressione.

CORRENTI. Sul piano strettamente legale non cambia nulla rispetto alla normativa vigente. L'unico elemento di novità è rappresentato dalla comunicazione alla Banca d'Italia.

È stato comunque posto un problema: per le operazioni di scalata o comunque di indole privatistica la declaratoria tempestiva può arrivare a vanificare l'operazione stessa? A mio parere tale preoccupazione è infondata perchè, come ho già detto, la disciplina è già vigente e non si tratta di un'innovazione.

CORLEONE. Le cose non stanno così.

CORRENTI. No, senatore Corleone, le cose stanno proprio così: la disciplina è vigente, purtroppo non è rispettata; i termini del discorso sono però diversi. Tra l'altro mi sembra che la norma si identifichi con un precetto privo di sanzioni e che l'unico elemento rilevante sia la comunicazione alla Banca d'Italia.

RUFFINO, *sottosegretario di stato per l'interno*. Senatore Correnti, debbo ricordarle che la comunicazione deve essere fatta anche alla società.

CORRENTI. La comunicazione alla società attualmente viene fatta attraverso una annotazione nel libro soci. Ritengo comunque che le preoccupazioni espresse non siano rilevanti.

PRESIDENTE. Quando ho letto la norma al nostro esame ho avuto l'impressione che essa fosse priva di qualsiasi contenuto non solo perchè non prevedeva alcuna sanzione, ma anche perchè oggettivamente qualora qualcuno si intestasse direttamente (cosa altamente improbabile) il due per cento delle quote di una società, vari meccanismi di passaggio in borsa gli consentirebbero ulteriormente di agire attraverso intestazioni diverse. L'agente di borsa che compie l'operazione non indica immediatamente l'identità dell'intestatario.

GALLO. Le considerazioni svolte sono molto giuste: il passaggio attraverso l'agente di borsa e l'intermediario finanziario non è sempre previsto da questa normativa, poichè in essa si parla di casse rurali e di banche popolari.

PRESIDENTE. Si faceva però riferimento all'ipotesi di una scalata di tipo borsistico.

GALLO. Il gruppo di lavoro istituito presso il Ministero del tesoro si sta attivamente occupando proprio della trasparenza delle cosiddette operazioni di scalata. Le preoccupazioni espresse dal senatore Corleone saranno perciò tenute nel dovuto conto in quella sede.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Debbo far notare che la norma al nostro esame riproduce il contenuto dell'articolo 9 della legge n. 281 del 1985 aggiungendo che si fa riferimento a società con azioni quotate in borsa, a società per azioni esercenti il credito, nonché a casse rurali e banche popolari e ad ogni altro ente creditizio. Queste specificazioni non erano contenute nell'articolo 9. Infatti in quell'articolo si faceva riferimento a «Chiunque partecipa in una società esercente attività bancaria».

Nel comma 1 dell'articolo 9 si stabilisce già il tetto del 2 per cento del capitale e si precisa che la comunicazione alla Banca d'Italia ed alla società creditizia interessata deve essere fatta entro 30 giorni. In questo senso il testo al nostro esame non modifica la disciplina vigente.

Inoltre il secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 281 stabilisce che, ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto. Non sussistono perciò dubbi circa il modo di individuazione di quel 2 per cento cui fa riferimento il comma 1 dello stesso articolo 9. Inoltre il comma 2 precisa che agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio è determinata senza tener conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto. Ciò significa che sostanzialmente tutti i rischi paventati sono quantomeno attenuati.

Oltre tutto ritengo giusto che quando si parla di partecipazione a società esercenti attività bancaria si faccia riferimento a tutte le società esercenti il credito, nonché alle casse rurali e alle banche popolari o ad ogni altro ente creditizio. Probabilmente tali enti già rientrano nelle società esercenti attività bancaria, ma è opportuno fare una ulteriore precisazione.

Quindi la normativa è già vigente, tranne che per le società con azioni quotate in borsa. Perciò, per tutti questi motivi, ritengo che l'emendamento al nostro esame non possa essere accettato.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo condivide le osservazioni del relatore e ritiene doveroso informare i colleghi senatori che la norma non contiene una sanzione in bianco. Infatti la norma al nostro esame non può non richiamare l'articolo 11 della legge n. 281, che prevede che l'omissione delle comunicazioni è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni.

Inoltre vi è una semplice specificazione ulteriore: si elencano le società per le quali, nel momento in cui si acquisisce una partecipazione superiore al 2 per cento, è necessario dare comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia.

Debbo inoltre ricordare che la Commissione finanze e tesoro non ha sollevato alcuna obiezione in merito; anzi, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge con specifico riferimento anche a questa parte del testo che (è bene sottolinearlo) è quella a cui la Commissione era maggiormente interessata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro emendamento è stato presentato all'infuori dell'emendamento soppressivo dell'articolo 31, presentato dal senatore Corleone, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 31.

È approvato.

Passiamo alla votazione dei successivi articoli. Ne do lettura:

Art. 32.

1. Il numero 2) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, è sostituito dal seguente:

«2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;».

È approvato.

Art. 33.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. Nei procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico ministero, dichiarino, con ordinanza motivata non impugnabile, l'urgenza del procedimento».

È approvato.

Art. 34.

1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri.

3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorità giudiziaria applica misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalità e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non è fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresì comunicati alla questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

È approvato.

Art. 35.

1. Qualora nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale siano state disposte le indagini e le misure finora previste dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il procedimento relativo all'applicazione delle suddette misure prosegue innanzi al giudice competente per l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, ferma restando l'efficacia dei provvedimenti già adottati dal giudice penale.

2. A tal fine, il giudice penale trasmette gli atti necessari, ad eccezione di quelli che occorra tenere segreti ai fini del procedimento penale, al suddetto giudice ovvero, quando il procedimento di prevenzione non sia in corso, al procuratore della Repubblica competente; si osservano le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* della legge 13 settembre 1982, n. 646.

È approvato.

Art. 36.

1. Sono abrogati l'articolo 10-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, il quarto comma dell'articolo 23 e l'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. La seconda parte del settimo comma dell'articolo 416-*bis* del codice penale è abrogata; restano tuttavia ferme le decadenze di diritto ivi previste conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

CORLEONE. Signor Presidente, farò una breve dichiarazione di voto anche perchè non posso che richiamare quanto ho già detto sia nel corso della discussione generale, sia nel corso dell'esame degli articoli.

Anzitutto voglio precisare che ritengo che sia stato molto utile l'esame di questo testo poichè esso ci ha consentito di verificare la

necessità di alcuni interventi migliorativi. L'esame è stato forse sommario, ma comunque abbiamo salvato la forma poichè non abbiamo accettato a scatola chiusa il provvedimento.

Debbo esprimere inoltre la mia contrarietà al provvedimento nel suo complesso con riferimento all'eccezionalità della legge ed alle misure di intervento previste. È inutile ricordare le critiche che abbiamo sempre fatto sulla legislazione speciale. Indubbiamente quella al nostro esame è una revisione di legge che si inserisce nel solco dei provvedimenti speciali, non di quelli normali. Non si fa quindi riferimento all'intervento ordinario dello Stato di diritto ed alle garanzie per i cittadini, ma si fa riferimento all'affinamento delle misure di prevenzione e cautelari.

Dopo aver fatto questa breve precisazione debbo però dichiarare il mio favore per quanto concerne le disposizioni specifiche in tema di appalti, di società finanziarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nell'ambito della Commissione antimafia abbiamo verificato che il problema della proliferazione delle società finanziarie è gravissimo. Anche per quanto riguarda le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui qui non abbiamo discusso, credo che si sia agito in maniera opportuna.

È vero che noi ci troviamo di fronte ad una strage nei cui confronti non è mai stata manifestata attenzione da parte del nostro paese: le centinaia di morti nel settore dell'edilizia non hanno mai fatto notizia e nessuno ne ha mai fatto una bandiera. Non ci dovrebbero essere invece - a mio avviso - graduatorie nella gravità dei fenomeni. Il fenomeno degli omicidi bianchi, delle morti sul lavoro, è uno dei più gravi nel nostro paese.

Dopo aver sottolineato il mio parere favorevole su alcune specifiche disposizioni, come quelle che si riferiscono agli interventi sulle società finanziarie, agli appalti ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, devo confermare la mia contrarietà in generale sul disegno di legge al nostro esame, che rappresenta ancora un intervento straordinario e d'urgenza. Con esso non si dà la possibilità di un'azione contro le organizzazioni criminali e la mafia che parta da un rapporto diverso e da comportamenti differenti dello Stato, in tutte le sue articolazioni, in maniera tale da dare una risposta alle esigenze, ai bisogni e alle condizioni di vita delle popolazioni. In questo modo si vorrebbe dare soltanto un'immagine di Stato forte, che poi forte non è.

MACIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo innanzitutto annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista sul provvedimento al nostro esame, per alcune semplici ragioni.

Questo testo di legge realizza un affinamento degli strumenti legislativi vigenti e non si iscrive nel filone della legislazione straordinaria. Anzi, ritengo che vada apprezzata l'attenzione, laddove sono introdotte nuove previsioni di reato o sono state integrate previsioni esistenti, di rimanere nell'ambito del sistema del codice penale. Quindi, non ci troviamo in presenza di una concezione di intervento straordinario e di tipo emergenziale che ci avrebbe visto nettamente contrari.

Inoltre, devo sottolineare che le norme introdotte sono in piena sintonia con il nuovo codice di procedura penale. Non vi è alcuna disposizione che entra in conflitto con le maggiori possibilità che sono attribuite, per esempio, agli apparati di polizia e della pubblica amministrazione in genere, ma sono ricomprese proprio nella visione del nuovo codice di procedura penale.

Ciò non toglie che qualche punto ha destato dubbi non soltanto nel senatore Corleone, ma anche tra di noi. Dubbi di cui si è fatto interprete anche il senatore Correnti nel suo ultimo intervento. Certamente i temi degli appalti e del movimento di capitali non possono ritenersi risolti in maniera soddisfacente con il provvedimento al nostro esame, e dovranno essere sicuramente rivisti. Perchè non è possibile farlo fin d'ora, accogliendo alcuni suggerimenti che sono stati prospettati? La risposta che possiamo dare è che alcune disposizioni rappresentano un intervento necessario, già da tempo sottoposto all'attenzione degli organi legislativi da parte di chi opera in questo ambito. Quindi, le misure che sono state indicate certamente vanno accolte. Tuttavia, ritengo che sia necessario compiere uno sforzo (e da questo punto di vista credo che siamo in ritardo) per inserire queste misure in un contesto europeo, con particolare riferimento alla scadenza del 1992. Proprio l'altro giorno, discutendo con il rappresentante del Governo, è emerso che anche la Comunità economica europea è interessata ad introdurre direttive che nella materia del riciclaggio e dell'intervento nel settore bancario, dettino norme uniformi in tutti i paesi membri. È un tema molto rilevante. Le norme che abbiamo introdotto nel provvedimento al nostro esame non contrastano con questa esigenza; introducono alcune correzioni, ma certamente possono essere migliorate. Allora, mi auguro che il Governo, valutati i progetti della Comunità economica europea, sia in grado di formulare sollecite proposte sulla disciplina degli appalti e del movimento dei capitali.

Desidero fare poi un'altra considerazione in relazione al discorso sulla legge Gozzini. Ritengo che l'articolo 13 - ne sono convinto - rappresenti la migliore opera a difesa dell'attuale ordinamento penitenziario. Do lettura del comma 1-bis che con questo articolo viene inserito nella legge n. 354, proprio per esprimere le motivazioni del nostro voto: «Per i condannati per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalità organizzata, nonché per il reato indicato nell'articolo 630 del codice penale, devono essere acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata». In sostanza, tale disposizione obbliga i magistrati ad un rigoroso accertamento sull'interruzione dei collegamenti che - come sappiamo - anche nel carcere (potrei dire soprattutto nel carcere) si mantengono tra chi è detenuto, e tiene un comportamento esemplare, e l'organizzazione criminale. Quindi, questa disposizione obbliga il magistrato a tale accertamento. Tutti i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario per tutti i reclusi, indipendentemente dai titoli di reato ma sulla base della individualità e della possibilità di emenda del singolo detenuto, possono essere concessi a condizione che sia stato effettuato questo accertamento. Allora, questa norma in gran parte risponde al dibattito che si è sviluppato in queste ultime settimane sul sequestro di persona. Non aggiungo nient'altro a

tale proposito, ma ricordo l'emozione suscitata da un sequestro di persona organizzato da un individuo resosi latitante durante il periodo del permesso, e chiedo se dopo tale modifica sia necessario pensare ad un ulteriore intervento sulla legge Gozzini. Ritengo che gran parte dei timori che sono stati espressi (può darsi che vi siano altre disposizioni) trovino nella previsione dell'articolo 13 una risposta molto puntuale.

GALLO. Se il senatore Macis mi concede un minuto del suo tempo, vorrei fare una breve osservazione. Si è detto che l'accertamento relativo al collegamento con la criminalità organizzata deve essere tenuto presente, ma non è di per sè ostativo; qualora lo fosse stato, avrebbe rappresentato una modifica alla legge sull'ordinamento penitenziario. Ora, può anche profilarsi l'opportunità di una sua revisione, ma - come diceva il senatore Corleone - essa in ogni caso deve avvenire in modo evidente, solare, non attraverso le pieghe di una normativa concernente altra materia. Sono però d'accordo con il senatore Macis: questo articolo 13 costituisce un presidio della legge penitenziaria e non una mina posta sotto le sue fondamenta.

MACIS. Anche le parole del collega Gallo mi confermano nella convinzione che non si tratta di un intervento straordinario se, alle domande che tutti ci poniamo, risponderemo nella sede propria.

Ho concluso, signor Presidente. Voglio solo osservare che le previsioni contenute in questo provvedimento, relativamente alle possibilità di intervento della pubblica amministrazione e delle forze di polizia in particolare, mettono in risalto il principio fondamentale che la lotta alla criminalità organizzata deve essere condotta dagli organi di polizia non dai magistrati giudicanti. Questo è un principio di civiltà giuridica che abbiamo riaffermato e che credo trovi conferma nelle disposizioni che ci apprestiamo ad approvare definitivamente.

FILETTI. Onorevole Presidente, la legislazione vigente, disciplinante la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, a nostro avviso e come credo la comune esperienza dimostri, non ha certamente determinato la repressione di tali fenomeni. Anzi, in questi ultimi anni, abbiamo potuto assistere alla loro estensione a macchia d'olio.

Necessitano, quindi, nuove disposizioni di legge che implicino un riesame ed un aggiornamento degli strumenti normativi in vigore per ricalibrarne la disciplina in relazione alle mutate strategie delle organizzazioni criminali. A ciò vuole sopperire il disegno di legge al nostro esame; si tratta di una normativa novellistica, che comporta modificazioni, integrazioni e nuove determinazioni per combattere il fenomeno della mafia e delle altre forme similari di delinquenza organizzata.

Pur non ritenendo che la normativa che abbiamo esaminato e che stiamo per approvare sia esaustiva, noi voteremo in suo favore, raccomandando però che la materia venga al più presto riesaminata al fine di conseguire risultati veramente positivi, innovando anche profondamente la legislazione vigente e quindi assicurando la trasparenza soprattutto per quanto riguarda la attività degli enti pubblici e degli enti economici e finanziari perchè il fenomeno mafioso è ad essa strettamente connesso.

Presidenza del Presidente COVI

(Segue FILETTI). Ricordo che, a proposito della problematica oggi al nostro esame, il mio Gruppo politico ha presentato un disegno di legge, già pendente davanti alla Commissione affari costituzionali di questo ramo del Parlamento, concernente l'avocazione allo Stato dei profitti illeciti della classe politica. Ho sollecitato cortesemente il Presidente del Senato ed il senatore Elia ad inserire tale provvedimento al più presto all'ordine del giorno anche perchè ci sembra che la materia formante oggetto di esso abbia una particolare rilevanza specie se vista in collegamento con il sistema di repressione dei fenomeni mafiosi.

È con tale auspicio, e cioè con la pretesa - vorrei dire - che il Senato della Repubblica vorrà esaminare anche il nostro disegno di legge, che io, a nome della mia parte politica e parlamentare, annuncio il voto favorevole al provvedimento che abbiamo attentamente, se pure celermente, esaminato.

CASOLI. Nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo socialista, signor Presidente, debbo esprimere il più vivo apprezzamento e ringraziamento ai colleghi che hanno partecipato a questa discussione con alto senso di responsabilità. Io credo che quasi tutti i Gruppi avrebbero potuto formulare delle osservazioni, ma proprio quel senso di responsabilità che ho testè richiamato, a fronte dell'esigenza predominante di rendere operativo al più presto il provvedimento, ha fatto sì che rinunciassero a presentare emendamenti.

Ciò non toglie che le osservazioni che sono state avanzate, anche stimulate dagli emendamenti proposti dal Gruppo federalista europeo ecologista, hanno fornito un valido contributo ed io credo che quanto è emerso da questa discussione servirà agli organi responsabili per sottoporre quanto prima questa normativa ad una opportuna revisione, che naturalmente dovrà essere dettata anche alla luce dell'esperienza. Infatti, sono state rappresentate potenziali disfunzioni che non possiamo dire aprioristicamente che si verificheranno, ma che sarà proprio l'esperienza a verificare.

Ho ascoltato, inoltre, in questo dibattito anche affermazioni estremamente interessanti, quale quella fatta dal senatore Macis in cui si ribadisce che la lotta alla delinquenza organizzata è compito dell'apparato amministrativo dello Stato e riguarda solo in modo marginale la magistratura giudicante. Quest'ultima, infatti, è un organismo che deve partecipare sì a questa battaglia, ma nell'ambito rigoroso dell'esercizio delle sue funzioni. Pretendere che il magistrato giudicante assuma certe posizioni piuttosto che altre, fuori dallo schema della dialettica processuale significa creare forzature e mi fa piacere che proprio questa osservazione sia venuta dal rappresentante di un Gruppo che talvolta ha preso posizioni particolarmente polemiche nei confronti di magistrati che questa linea di condotta avevano rivendicato come ordinaria.

Io credo che si possa esprimere, infine, ampia soddisfazione anche per i tempi rapidi con cui la discussione attenta, vivace e perspicua è stata portata avanti.

Credo che con la legge che stiamo per approvare si potrà acquisire un utile risultato nella lotta contro la delinquenza organizzata, fermo restando che ciò che è emerso dalla nostra discussione dovrà costituire il punto di riferimento per eventuali modifiche. Inoltre il nostro dibattito potrà costituire il punto di raccordo tra la nostra normativa e la futura legislazione europea, che sarà vincolante per tutti a partire dal 1992.

PINTO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana. Il nostro è un voto convinto, anche perchè abbiamo seguito con doverosa attenzione l'*iter* del disegno di legge, della cui complessità ci siamo fatti carico congiuntamente ai rappresentanti degli altri Gruppi parlamentari.

Riteniamo utile l'approfondito esame compiuto anche in questa sede, pur se esso non ha comportato modifiche al testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

Una legge così complessa, che interessa una materia che pone alla nostra attenzione problematiche sempre nuove, doveva essere attentamente esaminata in tutti i suoi aspetti, ricordando anche l'*iter* dei provvedimenti che in precedenza hanno regolamentato la materia: abbiamo infatti fatto riferimento al provvedimento del 1956 ed a tutte le altre leggi. Un simile approfondimento, una così ampia verifica è indubbiamente molto utile.

Ovviamente, non si è trattato di nulla di esaustivo; il Gruppo della Democrazia cristiana presterà doverosa attenzione alle eventuali ulteriori modifiche della materia che in futuro dovessero essere necessarie. Come ha già detto il senatore Macis, bisogna dare atto al legislatore di aver compiuto uno sforzo per tentare di mantenere l'intero sistema normativo nell'ambito della legislazione ordinaria, agendo nel profondo rispetto del nuovo codice di procedura penale.

Voglio infine richiamare l'attenzione dei colleghi e del rappresentante del Governo sulla normativa prevista nel capo II della legge, relativa a «Effetti della riabilitazione e disposizioni a tutela della trasparenza dell'attività delle regioni e degli enti locali e in materia di pubblici appalti». Le disposizioni contenute nel capo II mi sembrano particolarmente importanti proprio alla vigilia delle elezioni amministrative. Infatti con doverosa severità, l'articolo 15 detta disposizioni riferite ai presidenti delle giunte regionali, agli assessori regionali, ai sindaci, ai presidenti delle giunte provinciali, agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali, ai presidenti ed ai componenti degli organi esecutivi di consorzi, alle associazioni, alle aziende municipalizzate comunali e provinciali, alle unità sanitarie locali ed alle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali che svolgono le funzioni di cui all'articolo 13 della legge n. 278 del 1976. L'articolo 15 del provvedimento al nostro esame prevede che, qualora tali sospetti siano sottoposti a procedimento penale per il delitto previsto dall'articolo 410-bis del codice penale ovvero per i delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso, sono sospesi dalle funzioni dalla data del

provvedimento che dispone il giudizio ovvero dalla data in cui sono presentati o sono citati a comparire in udienza per il giudizio.

Non ci sfugge l'eccezionalità di tali disposizioni, ma anche l'opportunità della loro formulazione: infatti esse sottendono un'ansia di profondo rinnovamento anche nell'ambito del costume del potere locale.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la legge prevede inoltre nuovi oneri e nuovi doveri degli organi di polizia e della magistratura. Voglio cogliere questa occasione (approfittando della presenza del sottosegretario Ruffino in rappresentanza del Governo) per esprimere non solo la nostra preoccupazione, ma anche la nostra profonda fiducia. Infatti il provvedimento al nostro esame, oltre ad enunciare profili di principio ed a realizzare strumenti per rendere praticabili determinate strade, richiede anche una nuova dotazione e qualificazione del personale. Il Governo, ed in particolare i Ministeri della giustizia e dell'interno, hanno fino ad oggi seguito anche la strada della riqualificazione del personale. Il Gruppo della Democrazia cristiana auspica che si continui a percorrere questa strada con sempre maggiore incisività e puntualità.

PRESIDENTE. A nome del Gruppo repubblicano annuncio il voto favorevole sul provvedimento che questo ramo del Parlamento ha esaminato con puntualità, ma in tempi brevi. Siamo arrivati infatti alla conclusione che esso merita di essere approvato nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, anche se alcune disposizioni hanno suscitato in noi dei dubbi.

Ho apprezzato il contenuto degli emendamenti presentati dal senatore Corleone in materia di controllo degli appalti. Il problema ci è sembrato meritevole di attenzione e perciò la nostra Commissione ha approvato all'unanimità un ordine del giorno. Però la questione dei rapporti tra appaltatori e subappaltatori suscita in noi qualche perplessità anche sotto il profilo dell'ulteriore introduzione di riferimenti all'iniziativa economica delle parti.

Malgrado tutto ciò, il provvedimento, nei suoi aspetti più generali è indispensabile per far fronte ad una situazione estremamente grave. Credo che sia inutile spendere parole sulla delinquenza di tipo mafioso e sulle altre manifestazioni di pericolosità sociale, a causa delle quali è opportuno irrobustire le norme di prevenzione. Sotto quest'ultimo profilo il Gruppo repubblicano esprime un voto decisamente favorevole.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13.